



Una sintesi degli interventi urgenti in materia di accesso al credito disposti dal decreto legge n. 23/2020

Liquidità: le misure di sostegno alle imprese

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali" (cd. Decreto Liquidità). Una delle finalità del decreto è il sostegno alla liquidità. Vengono a tal fine mobilitati 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell'export, anche potenziando l'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi. Di seguito una sintesi delle misure previste.

Fondo di Garanzia per le Pmi

Viene rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Le percentuali di copertura sono le seguenti:

1. **90% senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo** per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a: il doppio della spesa salariale annua dell'impresa; il 25% del fatturato nel 2019; il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di Pmi, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di

ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze";

2. **100% senza valutazione** da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro concessi a Pmi e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. I finanziamenti hanno durata fino a 6 anni, con 2 anni di preammortamento. **Da ieri, lunedì 20 aprile, è possibile sottoscrivere le richieste di accesso al Fondo.**

3. **80% di copertura (90% di riassicurazione)** per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all'80% (a valere sul de minimis). Saranno coperti all'80%, gratuitamente, fino a 5 milioni e per imprese fino a 499 dipendenti anche i finanziamenti per investimenti: in questo caso si tratterà di aiuti in esenzione che non graveranno sul de minimis. Saranno coperti all'80% anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Garanzia Sace

Si prevede la concessione di una garanzia di Sace sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di Pmi, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi. L'impegno finanziario di Sace non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle Pmi. La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
- l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- la copertura è:
 - pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
 - pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
 - pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Sostegno all'export

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l'articolo 2, alcune modifiche all'articolo 6 del DL n. 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di Sace. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.



